

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 16/03/2026

FATTO

1. Con ricorso del 5 ottobre 2025, la Ricorrente deduce di avere sottoscritto, in data 16 marzo 2022, un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un depuratore d'acqua. Afferma di essere stata indotta in errore, essendo convinta che l'importo del finanziamento fosse pari a Euro 1.000,00 e di avere scoperto, solo dopo aver apposto la propria firma, che il contratto aveva ad oggetto un prestito finalizzato di Euro 5.800,00.

Lamenta che il contratto sarebbe frutto di *"raggiro e induzione in errore da parte del venditore"* e che non sarebbe *"stata verificata né [la sua] effettiva volontà reale ... né la natura dell'operazione"*. Sostiene di avere apposto la firma sui moduli contrattuali fidandosi del venditore, il quale le avrebbe mostrato esclusivamente gli spazi contrassegnati da una crocetta, senza illustrarle la natura e le condizioni del contratto. Afferma che non avrebbe sottoscritto il contratto ove fosse stata informata della reale entità e delle condizioni del finanziamento.

Sostiene, inoltre, di non avere ricevuto il depuratore per il quale aveva sottoscritto il contratto, bensì un bene di valore commerciale inferiore a quello pattuito, e di avere tentato, dal febbraio 2023 al febbraio 2025, di contattare l'agente del fornitore per ottenere chiarimenti, senza ricevere riscontro adeguato. Deduce di avere inviato, in data 20 marzo 2025, sia all'Intermediario che al fornitore, missive di analogo tenore, con le quali – premesso che *"il bene oggetto di finanziamento non è mai stato effettivamente*

consegnato” – dichiarava di volere sospendere i pagamenti e diffidava i destinatari a restituire gli importi già versati. In data 29 marzo 2025, la Ricorrente contattava altresì l’Intermediario chiedendo *“l’annullamento o la sospensione”* del finanziamento.

Riportandosi al reclamo del 2 luglio 2025, rimasto privo di riscontro sino al 6 ottobre 2025, chiede:

- l’annullamento del contratto di finanziamento per vizio del consenso e comportamento scorretto dell’Intermediario;
- il rimborso di tutte le somme versate indebitamente, pari a circa Euro 4.164,00;
- la sospensione immediata delle richieste di pagamento e l’annullamento di eventuali segnalazioni creditizie o protesti a suo carico;
- il riconoscimento del danno morale e patrimoniale subito.

2. Costituitosi nel presente procedimento, l’Intermediario espone che la controversia ha ad oggetto un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di beni presso un proprio *partner* commerciale. Precisa che, a seguito di convenzione con il venditore, in data 16 marzo 2022, ha ricevuto il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dalla Ricorrente per un importo totale di Euro 4.800,00 (importo totale dovuto dal consumatore Euro 5.761,20), da corrispondere in quarantotto rate mensili, finalizzato all’acquisto di un depuratore d’acqua.

L’Intermediario riferisce di avere addebitato la prima rata il 15 aprile 2022, lasciando il tempo necessario per la consegna e l’installazione del bene, che sarebbero attestate da una dichiarazione di installazione a regola d’arte sottoscritta dalla Ricorrente. Sottolinea che la Ricorrente ha presentato reclamo il 23 luglio 2025, a distanza di oltre due anni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento e dalla fornitura del bene, e che, alla data del ricorso, la medesima Ricorrente aveva già corrisposto 35 delle 48 rate pattuite, circostanza che sarebbe indice della piena consapevolezza circa la natura e il contenuto dell’obbligazione assunta.

Rileva che nessuna diffida o messa in mora del fornitore risulta essere stata effettuata dalla Ricorrente e trasmessa all’Intermediario prima dei reclami, e che il bene risulta essere stato correttamente consegnato e installato.

Ritiene, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 125-*quinquies* TUB e chiede il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, la Ricorrente produce la documentazione relativa alle comunicazioni intercorse con l’agente del fornitore nel periodo compreso tra il febbraio 2023 e il febbraio 2025 e insiste sulla circostanza che il fornitore avrebbe *“tergiversato e procrastinato ogni risposta”*, lasciandola in attesa della consegna del depuratore. Ribadisce di avere ricevuto un bene diverso e di valore commerciale inferiore rispetto a quello per il quale era stato stipulato il contratto di finanziamento.

Contesta l’efficacia probatoria della dichiarazione di installazione prodotta dall’Intermediario, rilevando che il documento è privo di data, di timbro e di firma dell’installatore, e ribadisce che il venditore, al momento della sottoscrizione, aveva posizionato i fogli mostrando esclusivamente gli spazi contrassegnati dalla crocetta, impedendole di prendere visione del contenuto complessivo del contratto. Produce, a sostegno delle proprie allegazioni, copia di un documento descrittivo dei presunti vizi del bene consegnato.

Evidenzia di avere presentato reclamo già in data 20 marzo 2025 e insiste per l’accoglimento del ricorso.

4. Nelle controrepliche, l’Intermediario ribadisce la piena validità del contratto di finanziamento, regolarmente sottoscritto dalla Ricorrente, e la regolare consegna e installazione del bene.

Precisa che il documento allegato dalla Ricorrente in sede di repliche non integra gli estremi di una messa in mora preventiva del fornitore, configurandosi piuttosto come un atto confermativo dell’avvenuta sottoscrizione del contratto. Insiste per il rigetto.

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, la Ricorrente chiede:

- (i) l'annullamento del contratto di finanziamento per vizio del consenso, asseritamente determinato da raggiro del venditore;
- (ii) il rimborso delle somme versate in esecuzione del contratto, pari a circa Euro 4.164,00;
- (iii) la sospensione dei pagamenti e la cancellazione di eventuali segnalazioni negative;
- (iv) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La domanda della Ricorrente si fonda, ad avviso del Collegio, su due distinti presupposti: da un lato, l'invalidità del contratto di finanziamento per vizio della volontà; dall'altro, l'inadempimento del fornitore ai sensi dell'art. 125-*quinquies* TUB, che legittimerebbe la risoluzione del contratto di finanziamento collegato e il conseguente rimborso delle rate corrisposte. Entrambi i profili devono essere esaminati separatamente e, per le ragioni che seguono, non possono condurre all'accoglimento del ricorso.

2. Con riguardo alla dedotta invalidità del contratto di finanziamento per vizio del consenso, il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta.

La Ricorrente afferma di non essere stata adeguatamente informata sulla natura del contratto che stava sottoscrivendo e di essere stata indotta in errore dal comportamento del venditore, che avrebbe dapprima prospettato l'operazione come un prestito di Euro 1.000,00, e avrebbe poi sottoposto i moduli contrattuali precompilati indicandole esclusivamente gli spazi da sottoscrivere. Tuttavia, sotto il profilo probatorio, le doglianze della Ricorrente non sono supportate da documentazione idonea a dimostrare l'errore o il dolo determinante in relazione al solo contratto di finanziamento.

In primo luogo, gli *screenshot* delle conversazioni intercorse con l'agente del fornitore nel periodo compreso tra il febbraio 2023 e il febbraio 2025 non sembrano documentare doglianze relative alla natura del prestito, bensì esclusivamente alla congruenza tra il valore commerciale del bene ricevuto e il prezzo indicato in contratto: si tratta, quindi, di contestazioni che attengono all'inadempimento del fornitore, non alla validità del contratto di finanziamento.

In secondo luogo, dalla documentazione versata in atti risulta che, in data 16 marzo 2022 alle ore 12:16, la Ricorrente ha sottoscritto con firma digitale il modulo SECCI relativo al finanziamento oggetto del presente procedimento, nel quale erano chiaramente indicati:

- (i) la natura del contratto come prestito finalizzato per l'acquisto di "*Depuratori Top*";
- (ii) l'importo totale del credito, pari a Euro 4.800,00 (importo totale dovuto dal consumatore Euro 5.761,20);
- (iii) la restituzione dell'importo finanziato in quarantotto rate mensili.

Tanto è sufficiente a escludere che la Ricorrente non sia stata in grado di prendere cognizione del contenuto del contratto di finanziamento.

Al riguardo, va peraltro richiamata la distinzione – elaborata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle nn. 26724 e 26725 del 2007, e ripresa, seppure in diversa fattispecie, dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 5762/2016 e 24/2018 – tra regole di condotta e regole di validità e tra i rispettivi rimedi, secondo cui la violazione di doveri informativi precontrattuali da parte del venditore, ove anche dimostrata, non si traduce automaticamente in un vizio della volontà idoneo a determinare l'invalidità del contratto di finanziamento.

La domanda di annullamento non può pertanto trovare accoglimento.

3. Deve essere esaminata, in secondo luogo, la domanda fondata sull'art. 125-*quinquies* TUB, che riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato, collegato a un contratto di fornitura, al ricorrere di due condizioni cumulative:

(i) la previa messa in mora del fornitore rimasta senza esito;
(ii) l'inadempimento del fornitore di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Al riguardo, il Collegio intende in primo luogo dare continuità all'orientamento del Collegio di Coordinamento, che ha riconosciuto la competenza dell'ABF a pronunciarsi sulle controversie aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 125-*quinquies* TUB (decisione n. 12645/2021).

Con riguardo al primo presupposto (messa in mora del fornitore), la Ricorrente allega:

(i) due missive inviate nel marzo 2025, indirizzate sia all'Intermediario che al fornitore, nelle quali – premesso che il bene oggetto di finanziamento non era mai stato effettivamente consegnato – dichiarava di volere sospendere i pagamenti e diffidava i destinatari a restituire gli importi versati;
(ii) una comunicazione del 29 marzo 2025 diretta all'Intermediario.

La questione relativa all'idoneità di tali comunicazioni a integrare la messa in mora del fornitore richiesta dalla norma è tuttavia, ad avviso del Collegio, irrilevante, atteso che – come si dirà – il secondo presupposto richiesto dalla norma (inadempimento di non scarsa importanza) non risulta in ogni caso dimostrato. La Ricorrente afferma, infatti, di avere ricevuto un bene di valore commerciale inferiore a quello per il quale era stato stipulato il prestito finalizzato. A supporto di tale allegazione produce un documento che descrive il depuratore effettivamente ricevuto, ma che è privo di data e di sottoscrizione, oltre a non essere corredato da alcuna documentazione tecnica.

L'Intermediario, dal canto suo, ha depositato la dichiarazione di installazione del depuratore, recante la firma della Ricorrente – la cui autenticità non è contestata –, sebbene anche tale documento sia privo di data e non contenga indicazioni specifiche sulle caratteristiche del bene installato.

Il Collegio osserva al riguardo che, come chiarito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 12645/2021), *“l'inadempimento di non scarsa importanza deve essere agevolmente rilevabile dalla documentazione versata agli atti del procedimento, senza necessità di procedere a analisi o elaborazioni tecniche della stessa funzionalmente precluse all'Arbitro”*. La verifica dell'effettiva incongruenza tra il valore commerciale del bene consegnato e il prezzo pattuito in contratto – su cui si fonda la doglianza della Ricorrente – richiederebbe una perizia tecnica sul prodotto, ovvero un'elaborazione fondata su competenze specialistiche di cui questo Arbitro non può avvalersi (cfr., in termini, Collegio di Bari, decisioni nn. 8403/2022, 8546/2019, 9381/2018).

Per tali ragioni, non risultando provato l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore, i presupposti per l'applicazione dell'art. 125-*quinquies* TUB non sono soddisfatti e la relativa domanda deve essere rigettata.

4. La domanda di risarcimento è assorbita dall'esito del ricorso. Essa sarebbe stata comunque infondata, non essendo configurabile un danno *in re ipsa* e gravando sulla Ricorrente l'onere di provare sia l'*an*, sia il *quantum* della pretesa risarcitoria (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE